

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
1° febbraio 1996

Causa T-122/95

Daniel Chabert
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Assegno di famiglia – Ripetizione dell'indebitito»

Testo completo in francese II - 63

Oggetto: Annullamento della decisione della Commissione 6 ottobre 1994, che obbliga il ricorrente a rimborsare la somma di 215 354 BFR indebitamente riscossa come assegno di famiglia e condanna della Commissione al rimborso delle somme trattenute sulla retribuzione del ricorrente a decorrere dal novembre 1994, oltre agli interessi al saggio dell'8% annuo.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Sino al divorzio pronunciato nel febbraio del 1984, il ricorrente era coniugato con la signora C., anch'essa dipendente della Commissione.

Con nota 1° febbraio 1984 il ricorrente chiedeva al capo della divisione «diritti amministrativi e finanziari» di versare una parte degli assegni di capofamiglia, a decorrere dal 15 marzo 1984, sul conto della signora C. per la somma che le spetterebbe qualora le venisse concesso il detto assegno, cioè 5% dello stipendio base, e la differenza al ricorrente.

La Commissione effettuava dal mese di marzo 1984 una ripartizione dell'assegno di famiglia in parola. Conformemente a tale ripartizione, l'ex coniuge del ricorrente riceveva, dal mese di marzo 1984, un assegno di famiglia pari al 5% dello stipendio base e il ricorrente fruiva di un assegno di famiglia pari al 5% dello stipendio base, ma da cui era detratto l'importo versato all'ex coniuge.

Di conseguenza, le schede stipendio mensili del ricorrente contengono, a decorrere dal mese di marzo 1984, due rubriche specifiche relative all'assegno di famiglia e che riguardano, in primo luogo, l'assegno percepito a titolo personale e, in secondo luogo, l'assegno di famiglia proveniente da altra fonte, che riportava la detrazione dell'importo dell'assegno percepito dall'ex coniuge. Dal mese di aprile 1984 l'importo di cui a quest'ultima rubrica è di 4 266 BFR ed è rimasto immutato sino all'aprile del 1994.

Nel corso di un controllo effettuato all'inizio del 1994 risultava che l'importo di 4 266 BFR, che era stato detratto senza modifiche durante più di dieci anni, non corrispondeva alla trattenuta che avrebbe dovuto essere effettuata come «assegno di famiglia proveniente da altre fonti». Infatti, l'assegno di famiglia percepito dall'ex coniuge del ricorrente era aumentato proporzionalmente ai successivi aumenti dello stipendio base ed era quindi passato da 4 266 BFR nell'aprile del 1984 a 7 451 BFR nel gennaio del 1994. Veniva effettuato un conteggio di rettifica dal mese di marzo

del 1984, da cui risultava che il ricorrente aveva indebitamente riscosso l'importo totale di 215 354 BFR durante il periodo di cui sopra.

Con nota 6 ottobre 1994, avente ad oggetto la «regolarizzazione» degli assegni di famiglia provenienti da altre fonti, la Commissione notificava al ricorrente il risultato del detto conteggio nonché un provvedimento di ripetizione dell'indebito scaglionato secondo uno scadenziario che andava dal novembre 1994 al settembre 1996.

Avverso tale provvedimento, l'11 novembre 1994 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in cui ha contestato di aver avuto conoscenza dell'irregolarità del versamento e dell'importo indebitamente riscosso. Il 22 febbraio 1995 la Commissione ha respinto il reclamo.

Nel merito

Sul motivo unico di trasgressione dell'art. 85 dello Statuto

Il ricorrente non contesta l'irregolarità dei versamenti controversi e la Commissione non sostiene che il ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza della detta irregolarità. Di conseguenza, trattandosi della seconda ipotesi prevista dall'art. 85 dello Statuto, sorge la questione se il carattere indebito dei versamenti effettuati al ricorrente fosse così manifesto che quest'ultimo non poteva non rendersene conto. Per risolvere tale questione si devono esaminare le circostanze in cui il pagamento stesso è stato effettuato (punto 31).

Riferimento: Corte 27 giugno 1973, causa 71/72, Kuhl/Consiglio (Racc. pag. 705, punto 11)

L'art. 85 dello Statuto deve essere interpretato nel senso che l'interessato, lungi dall'essere dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, è anzi tenuto alla ripetizione qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un dipendente di normale diligenza e che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione (punto 32).

Riferimento: Corte 11 luglio 1979, causa 252/78, Broe/Commissione (Racc. pag. 2393, punto 13); Corte 17 gennaio 1989, causa 310/87, Stempels/Commissione (Racc. pag. 43, punto 10); Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T-34/89 e T-67/89 Costacurta/Commissione (Racc. pag. II-93, punto 39); Tribunale 10 febbraio 1994, T-107/92 White/Commissione (Racc. PI pag. II-143, punto 33)

La negligenza o l'errore commessi dall'amministrazione nel determinare i diritti pecuniari di un dipendente è irrilevante per l'applicazione dell'art. 85 dello Statuto, il quale presuppone proprio che l'amministrazione abbia commesso un errore procedendo al versamento irregolare (punto 34).

Riferimento: Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-38/93, Stahlschmidt/Parlamento (Racc. PI pag. II-227, punto 23)

Non è necessario che il dipendente, nell'adempimento del dovere di diligenza cui è tenuto, possa determinare con precisione la portata dell'errore commesso dall'amministrazione. È invece sufficiente che nutra dubbi sulla fondatezza dei versamenti in questione perché sia tenuto a manifestarsi presso l'amministrazione affinché quest'ultima effettui i necessari controlli (punto 35).

Riferimento: White/Commissione, citata (punto 42)

Anche se il ricorrente non poteva valutare precisamente l'entità dell'errore commesso, il fatto che l'importo trattenuto alla voce «assegno di famiglia proveniente da altra fonte» sia sempre rimasto lo stesso, e ciò durante un periodo di oltre dieci anni, avrebbe dovuto far sorgere dubbi al ricorrente e pertanto indurlo a chiedere all'ufficio competente di effettuare un controllo contabile (punto 36).

Il ricorrente doveva essere cosciente del fatto che lo stipendio dell'ex coniuge, come il proprio stipendio, avrebbe subito un incremento dovuto agli adeguamenti annuali, agli scatti periodici e alle eventuali promozioni, anche se l'ex coniuge non gli ha fornito indicazioni in merito. Pertanto, il fatto che l'importo dell'assegno di famiglia classificato come «assegno di famiglia proveniente da altra fonte» rimanesse costante, mentre l'importo dell'assegno di famiglia che il ricorrente riceveva a titolo personale si era progressivamente raddoppiato durante lo stesso periodo, doveva ingenerargli dubbi in ordine alla legittimità dei versamenti che percepiva anche in mancanza di una conoscenza precisa e particolareggiata dell'importo della retribuzione dell'ex coniuge (punto 37).

L'elemento decisivo dell'irregolarità manifesta dei versamenti controversi non è costituito dall'entità dell'indebito bensì dal fatto che l'importo trattenuto come «assegno di famiglia percepito da altra fonte» è sempre rimasto lo stesso durante un periodo di oltre dieci anni. Inoltre, il ricorrente era a conoscenza del carattere residuale delle somme che percepiva come assegno di famiglia (punto 38).

Le schede stipendio non costituiscono documenti illeggibili e incomprensibili. Infatti la lettura delle dette schede è relativamente semplice, il numero di dati da esse contenuto è limitato e le rubriche sono di agevole comprensione, cosa che d'altronde non è stata contraddetta dal patrono del ricorrente in udienza (punto 39).

Per giurisprudenza consolidata, per quanto riguarda le capacità intellettuali che possono essere presupposte in un dipendente che abbia ricevuto versamenti indebiti, occorre tener conto, in ogni singolo caso, della capacità del dipendente interessato di procedere alla necessarie verifiche (punto 40).

Riferimento: Tribunale 10 maggio 1990, causa T-117/89, Sens/Commissione (Racc. pag. II-185, punto 14); Tribunale 28 febbraio 1991, causa T-124/89, Kormeier/Commissione (Racc. pag. II-125, punto 18); Stahlschmidt/Parlamento, citata, punto 19

Gli elementi presi in considerazione a tale proposito riguardano il livello di responsabilità del dipendente, la sua preparazione, il grado e l'anzianità nonché la competenza professionale in fatto di gestione del pubblico impiego comunitario (punto 40).

Riferimento: White/Commissione, citata, punto 43; Tribunale 13 luglio 1995, causa T-545/93, Kschwendt/Commissione (Racc. PI pag. II-565, punto 104)

Il ricorrente, in quanto assistente principale di grado B1, occupa una posizione relativamente elevata e dispone altresì di un'anzianità di servizio considerevole. Inoltre, sin dall'inizio della sua carriera, che si è protratta per più di trenta anni nel pubblico impiego comunitario, è stato assegnato quasi esclusivamente ad uffici amministrativi della Commissione, cui è affidata la gestione del personale dell'istituzione (punto 41).

Pertanto il ricorrente era in grado, con la normale diligenza, di rendersi conto dell'errore commesso dall'amministrazione (punto 42).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.